

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA
AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO
Servizio negoziale

(05/2016) PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO PRESSO L’ATENEIO. CIG 66118921E3.

Con riferimento alla procedura indicata in oggetto si portano a conoscenza le risposte fornite ai seguenti quesiti posti all’ente appaltante da parte di un operatore interessato a detta procedura.

D.1 Con riferimento alla “documentazione relativa al possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e dei requisiti di capacità tecnica e professionale”, di cui al punto 5 lett. d) del disciplinare di gara, si chiede se il possesso del requisito relativo al numero medio di Dirigenti impiegati non inferiore a 2 possa ritenersi soddisfatto servendosi dei Dirigenti della Società che rappresenta il Socio Unico di Maggioranza dell’Agenzia per il Lavoro, concorrente, che nel caso di specie ricoprono rispettivamente il ruolo di procuratore speciale e di legale rappresentante dell’agenzia di somministrazione)

R. 1 Si precisa che il requisito in questione può essere oggetto di “avvalimento” ai sensi dell’art. 49 del Codice dei Contratti. In particolare si richiama il comma 2, lett. g del citato articolo in cui si precisa che

“nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto di cui alla lettera f) l’impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo (...)”

Non sussiste pertanto l’obbligo di stipulare con l’impresa appartenente allo stesso gruppo un contratto di avvalimento, con il quale l’impresa ausiliaria si obbliga a mettere a disposizione del concorrente le risorse necessarie per tutta la durata del contratto (vedasi Cons. Stato, sez. V, 29.10.2014 n. 5377).

D.2 Con riferimento allo “SCHEMA DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA”, punto 1.2) descrizione della struttura organizzativa, nella parte in cui si specifica che verrà valutata la presenza di una filiale nel territorio del Comune di Genova (attribuendo 6 PTI se la filiale è presente nel Comune di Genova, altrimenti 0 punti), si chiede se venga valutato alla stessa maniera anche l’impegno ad aprire una sede nel luogo di esecuzione del servizio, posto che, in caso contrario, l’attribuzione di 6 punti su 65 (punteggio massimo assegnabile all’offerta tecnica) per la presenza di una filiale nel territorio del Comune di Genova risulterebbe essere anticoncorrenziale e, dunque, in violazione di principi comunitari nei confronti delle ditte che non sono attualmente in possesso di una sede operativa nel territorio comunale genovese

R. 2 Si conferma che verrà valutato ai fini dell’attribuzione del punteggio allo stesso modo e con i medesimi criteri l’attuale presenza di una filiale a Genova o l’impegno ad aprirla prima della stipula del contratto.



Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott. ssa Claudia De Nadai